



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 57 del 02/05/2020

Settore Tecnico Manutentivo

Ambiente

Oggetto:

Riapertura ad ingressi contingentati dell'ecocentro comunale.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 02/05/2020 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020 ed avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'08.03.2020 ed avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19";

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 dell'09.03.2020 ed avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

preso atto di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del suddetto D.P.C.M. 9 marzo 2020 con riferimento all'estensione, all'intero territorio nazionale, delle misure previste all'articolo 1 del D.P.C.M. dell'08.03.2020 e, in particolare, di quanto previsto all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto che testualmente recita: "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

visti altresì gli ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 64 dell'11.03.2020 e n. 76 del 22.03.2020;

richiamata l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e l'ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 88 del 02.04.2020 ed avente ad oggetto: "Disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

considerato che il suddetto D.P.C.M. del 01 aprile 2020 prorogava fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché delle ordinanze 20 e 28 marzo 2020 del Ministro della Salute sopra richiamate;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 97 dell'11.04.2020 ed avente ad oggetto: "Disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e preso atto che le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. del 10 aprile 2020 sono efficaci fino al 03 maggio 2020;

Visto il DPCM del 26/04/2020 ed i relativi allegati ed in particolare l'art. 1 c. 1;

preso atto di quanto disposto nei sottoelencati decreti legge:

- 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- 17 marzo 2020, n.18;
- 25 marzo 2020, n. 19 in materia di "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";
- 8 aprile 2020, n. 23;

viste tutte le ordinanze, emesse in materia di sanità pubblica dal Presidente della Regione Sardegna, riguardanti misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nel territorio regionale della Sardegna; dato atto dell'evolversi della situazione contingente, sia a livello nazionale che a livello regionale;

vista l'ordinanza Sindacale n.42/2020 che disponeva la chiusura dell'ecocentro e la sospensione della distribuzione dei kit di buste per la raccolta differenziata fino al 13 aprile compreso;

vista l'ordinanza sindacale n. 53/2020 con cui si prorogava la chiusura dell'ecocentro fino al 31/07/2020;

ritenuto, per tutte le motivazioni già sopra richiamate, di anticipare rispetto all'ordinanza sindacale n.53 l'apertura al pubblico dell'ecocentro comunale;

visto l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i (T.U.E.L.);

visto l'articolo 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa

ORDINA

la riapertura dell'ecocentro comunale a far data dal 04/05/2020 secondo i consueti

giorni e orari.

Restano valide le norme per il contenimento del Covid-19 che prevedono di evitare gli assembramenti e il mantenimento delle distanze di sicurezza.

Nello specifico:

- è consentito l'accesso all'interno dell'ecocentro al massimo a 1 utente per volta e l'accesso sarà limitato alle persone che portano i rifiuti in auto; gli utenti a piedi non potranno accedere all'ecocentro comunale per limitare i contagi e l'afflusso degli utenti;
- i cittadini dovranno attendere il proprio turno all'interno delle loro auto e i rifiuti andranno conferiti all'ecocentro già divisi per tipologia;
- in ogni autovettura potrà essere presente una sola persona e dovranno essere utilizzate mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante.
- Ogni utente potrà recarsi all'ecocentro non più di una volta al giorno ed in ogni caso non più di una persona per nucleo familiare.

Sul rispetto delle prescrizioni vigilerà la Polizia Municipale preposta alle attività di controllo del rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità.

In ottemperanza alle disposizioni di legge che vietano gli spostamenti non legati a bisogni essenziali ed urgenti, si invitano i cittadini a recarsi all'Ecocentro solo in caso di effettiva necessità. Questo anche per evitare code e lunghe attese che potrebbero sorgere nei primi giorni di apertura. Per dare la possibilità di accedere all'Ecocentro a tutti coloro che ne hanno necessità, si chiede ai cittadini di moderare i quantitativi di rifiuto da conferire. In ogni caso le quantità ammesse non potranno essere superiori a quelle previste dal regolamento comunale sui rifiuti urbani vigente.

AVVERTE

che la presente ordinanza ha decorrenza **dal 04 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020** compreso, salvo ulteriori disposizioni legislative che consentano un'ulteriore apertura.

DISPONE

che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;

2. trasmessa

- al Comando della Polizia Locale di Iglesias (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
- a tutti i Dirigenti comunali;
- al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - (tca25311@pec.carabinieri.it);
- al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias – (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it);
- alla Tenenza della Guardia di Finanza, viale Fra Ignazio, 09016 Iglesias (ca1110000@pec.gdf.it);
- al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, via Canepa, 09016 Iglesias (cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it); (cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it);
- alla San Germano SPA (sangermanosrl@legalmail.it)
- all'Azienda Tutela Salute Sardegna, via Dalmazia, 09013 Carbonia (CI) (protocollo@pec.aslcarbonia.it);

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali social).

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto l'elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

INFORMA

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco

Mauro Usai

Firmato digitalmente